



**REGOLAMENTO
PER L'ESECUZIONE DI LAVORI,
FORNITURE E SERVIZI
IN ECONOMIA**

**Approvato con delibera del
Consiglio Comunale
n. 89 del 28/11/2007**

**Pubblicato all'Albo Pretorio
dal 11/12/2007 al 27/12/2007**



Indice

Art. 1. Oggetto del regolamento
Art. 2. Modalità di esecuzione in economia.
Art. 3. Lavori in economia
Art. 4. Beni e servizi in economia
Art. 5. Divieto di frazionamento
Art. 6. Svolgimento della procedura del cottimo fiduciario per beni e servizi.
Art. 7. Ordinazione e liquidazione di beni e servizi.
Art. 8. Verifica della prestazione.
Art. 9. Lavori in economia mediante amministrazione diretta.
Art. 10. Lavori mediante cottimo.
Art. 11. Contabilizzazione dei lavori.
Art. 12. Perizia suppletiva.
Art. 13. Liquidazione dei lavori eseguiti in amministrazione diretta.
Art. 14. Liquidazione dei lavori effettuati mediante cottimo.
Art. 15. Collaudo dei lavori.
Art. 16. Lavori d'urgenza.
Art. 17. Provvedimenti nei casi di somma urgenza.
Art. 18. Garanzie.
Art. 19. Inadempimenti.
Art. 20. Entrata in vigore e rinvio

Art. 1. Oggetto del Regolamento.

Il presente regolamento disciplina le modalità, i limiti e le procedure da seguire per l'esecuzione in economia di lavori, la fornitura di beni e servizi, di seguito per brevità unitariamente intesi sotto il termine interventi.

Tutti gli importi richiamati nel presente regolamento si intendono al netto di IVA.

Il presente regolamento recepisce il D. Lgs 163/06 (CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI, FORNITURE), e le disposizioni di attuazione dello stesso.

I procedimenti di acquisizione di prestazioni in economia sono disciplinati nel rispetto del presente regolamento, nonché dei principi in tema di procedure di affidamento e di esecuzione del contratto desumibili dalla normativa vigente.

Art. 2. Modalità di esecuzione in economia.

L'esecuzione in economia degli interventi può avvenire:

- a) in amministrazione diretta;
- b) a cottimo fiduciario.

Sono in amministrazione diretta i lavori, i servizi e i beni per i quali non occorre l'intervento di alcun imprenditore. Essi sono eseguiti dal personale comunale e da personale eventualmente assunto, impiegando materiali, mezzi e quant'altro occorra, tutto in proprietà dell'Ente od in uso; sono eseguiti, altresì, in amministrazione diretta le forniture a pronta consegna.

Sono a cottimo fiduciario gli interventi per i quali si rende necessario, ovvero opportuno, con procedura negoziata, l'affidamento ad imprese o persone fisiche esterne all'amministrazione.

I lavori assunti in amministrazione diretta non possono comportare una spesa complessiva superiore a



50.000,00 Euro, mentre l'importo dei lavori affidati a cottimo non può superare i 200.000,00 Euro, nel rispetto dei limiti previsti negli specifici articoli di riferimento.

Le forniture ed i servizi affidati in economia sono ammessi nel limite di importo di 211.000,00 Euro, nel rispetto dei limiti previsti negli specifici articoli di riferimento.

Tali soglie vengono automaticamente adeguate in relazione alle modifiche delle soglie previste dagli articoli 125 e 28 del D. Lgs 163/06.

L'atto che autorizza il ricorso alla procedura in economia da parte del titolare del potere di spesa deve indicare:

- a) l'esigenza da soddisfare;
- b) i motivi per i quali è adottata la procedura in economia;
- c) in quale tipologia di spese, prevista nel presente regolamento, rientri l'acquisizione;
- d) l'importo presunto della spesa;
- e) il capitolo di imputazione della spesa o la fonte di finanziamento;
- f) dichiarazione di aver rispettato il divieto di frazionamento di cui al successivo art. 5;
- g) la facoltà dell'Amministrazione di richiedere alla ditta affidataria l'estensione dell'affidamento nel rispetto del quinto d'obbligo, a condizione che vengano rispettati i limiti previsti dagli articoli 3 e 4;
- h) il soggetto che procede all'acquisto.

L'affidatario di lavori, servizi, forniture in economia deve essere in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico – professionale ed economico – finanziaria prescritta per prestazioni di pari importo affidate con le procedure ordinarie di scelta del contraente. Agli elenchi di operatori economici eventualmente tenuti dall'amministrazione possono essere iscritti i soggetti che ne facciano richiesta, che siano in possesso dei requisiti di cui al periodo precedente.

Gli elenchi sono soggetti ad aggiornamento con cadenza almeno annuale.

Resta fermo l'obbligo o la facoltà di ricorso alle convenzioni attive presso CONSIP S.p.A. o presso qualsiasi altra centrale di committenza, con le modalità previste dalla legge.

Art. 3. Lavori in economia.

Sono eseguiti in economia, nel rispetto delle norme contenute nel presente Regolamento e delle categorie generali previste dall'art. 125 del D. Lgs 163/06, i seguenti lavori:

- a. prime opere per la difesa dalle inondazioni e per lo scolo delle acque di territori inondati;
- b. riparazioni alle strade comunali e loro pertinenze per guasti causati da frane, piogge abbondanti, nevicate e gelate eccezionali, scoscendimenti, corrosione, straripamenti e rovina di manufatti, ecc.;
- c. manutenzione delle strade, comprendente lo spargimento della ghiaia e del pietrisco, i rappezzi dei tronchi asfaltati o bitumati, lo spurgo delle cunette e dei condotti, le riparazioni ai manufatti, l'innaffiamento, la sistemazione delle banchine, la regolazione delle scarpate, nonché la manutenzione o l'installazione della segnaletica stradale, compresi gli interventi agli impianti semaforici, aiuole spartitraffico, collegamenti pedonali d'importo non superiore a 100.000,00 Euro, elevato a 150.000,00 Euro in caso di urgenza e a 200.000,00 Euro in caso di somma urgenza;
- d. lavori di conservazione, manutenzione, adattamenti e riparazione dei beni comunali demaniali e patrimoniali, mobili ed immobili, con i relativi impianti, infissi ed accessori e pertinenze, d'importo non superiore a 100.000,00 Euro, elevato a 150.000,00 Euro in caso di urgenza e a 200.000,00 Euro in caso di somma urgenza;



- e. lavori di conservazione, manutenzione, adattamenti e riparazione di mobili ed immobili, con i relativi impianti, infissi ed accessori e pertinenze, in uso al Comune o presi in locazione nei casi in cui, per legge o per contratto, le spese sono a carico del locatario, d'importo non superiore a 100.000,00 Euro, elevato a 150.000,00 Euro in caso di urgenza e a 200.000,00 Euro in caso di somma urgenza;
- f. manutenzione delle fognature, degli impianti di sollevamento e trattamento e degli impianti idrici non compresi nella convenzione con Aziende od Enti gestori, d'importo non superiore a 100.000,00 Euro, elevato a 150.000,00 Euro in caso di urgenza e a 200.000,00 Euro in caso di somma urgenza;
- g. manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione ed affini, d'importo non superiore a 100.000 Euro, elevato a 150.000,00 Euro in caso di urgenza e a 200.000,00 Euro in caso di somma urgenza;
- h. manutenzione dei giardini, viali, piazze pubbliche, impianti sportivi ed elementi di arredo urbano e parchi gioco, d'importo non superiore a 100.000,00 Euro, elevato a 150.000,00 Euro in caso di urgenza e a 200.000,00 Euro in caso di somma urgenza;
- i. manutenzione dei cimiteri, d'importo non superiore a 100.00,00 Euro, elevato a 150.000,00 Euro in caso di urgenza e a 200.000,00 Euro in caso di somma urgenza;
- j. lavori da eseguirsi d'ufficio a carico degli appaltatori nei casi di inadempienza, rescissione o scioglimento del contratto od in dipendenza di deficienze o di danni constatati in sede di collaudo, nei limiti delle corrispondenti detrazioni effettuate a carico dell'appaltatore, quando vi è necessità ed urgenza di completare i lavori, d'importo non superiore a 100.00,00 Euro, elevato a 150.000,00 Euro in caso di urgenza e a 200.000,00 Euro in caso di somma urgenza;
- k. lavori e forniture da eseguirsi con le somme a disposizione dell'amministrazione appaltante nei lavori dati in appalto, d'importo non superiore a 100.00,00 Euro, elevato a 150.000,00 Euro in caso di urgenza e a 200.000,00 Euro in caso di somma urgenza;
- l. lavori da eseguirsi d'ufficio a carico dei contravventori alle leggi ed ai regolamenti, in esecuzione di ordinanze del Sindaco e dei Dirigenti, d'importo non superiore a 100.00,00 Euro, elevato a 150.000,00 Euro in caso di urgenza e a 200.000,00 Euro in caso di somma urgenza;
- m. lavori, provviste e servizi di qualsiasi natura per i quali siano stati esperiti infruttuosamente i pubblici incanti o le licitazioni o le trattative private e non possa esserne differita l'esecuzione, d'importo non superiore a 100.00,00 Euro, elevato a 150.000,00 Euro in caso di urgenza e a 200.000,00 Euro in caso di somma urgenza;
- n. lavori necessari per la compilazione dei progetti, per un importo non superiore ad Euro 100.000,00;
- o. interventi per la sicurezza sui luoghi di lavoro, protezione civile e salvaguardia della pubblica incolumità, d'importo non superiore a 100.00,00 Euro, elevato a 150.000,00 Euro in caso di urgenza e a 200.000,00 Euro in caso di somma urgenza;
- p. provviste, lavori e prestazioni indispensabili per assicurare la continuità dei servizi d'istituto, la cui interruzione comporti danni all'amministrazione o pregiudizi all'efficienza dei servizi medesimi, d'importo non superiore a 100.00,00 Euro, elevato a 150.000,00 Euro in caso di urgenza e a 200.000,00 Euro in caso di somma urgenza;
- q. la provvista di materiali occorrenti per l'esecuzione e la realizzazione di opere di cui alle lettere precedenti, d'importo non superiore a 100.00,00 Euro, elevato a 150.000,00 Euro in caso di urgenza e a 200.000,00 Euro in caso di somma urgenza.



Art. 4. Beni e servizi in economia.

È ammesso il ricorso alle procedure di spesa in economia per i seguenti beni e servizi:

- a. divulgazione di bandi di concorso a mezzo stampa od altri mezzi di informazione, fino all'importo di 25.000,00 euro, elevato a 32.500,00 Euro in caso di urgenza e a 50.000,00 Euro in caso di somma urgenza;
- b. partecipazione ovvero l'organizzazione di convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre ed altre manifestazioni culturali e scientifiche, nell'interesse dell'amministrazione, di amministratori e dipendenti comunali, spese di rappresentanza, ricevimenti, onoranze, fino all'importo di 25.000,00 euro, elevato a 32.500,00 Euro in caso di urgenza e a 50.000,00 Euro in caso di somma urgenza;
- c. incarichi di traduzione, di copia e di trascrizione nei casi in cui l'amministrazione non possa provvedervi con il proprio personale, fino all'importo di 25.000,00 euro, elevato a 32.500,00 Euro in caso di urgenza e a 50.000,00 Euro in caso di somma urgenza;
- d. acquisto e legature di libri, stampe, opuscoli e simili, CD-rom e DVD, riviste, giornali e pubblicazioni di vario genere ed abbonamenti a periodici e ad agenzie di informazione, materiale didattico, mezzi audiovisivi, fotografici e cinematografici, films e microfilms, stampati speciali, riproduzioni fotografiche, pellicole e carta sensibile per fotografie e cinematografia, fino all'importo di 25.000,00 euro, elevato a 32.500,00 Euro in caso di urgenza e a 50.000,00 Euro in caso di somma urgenza;
- e. lavori di stampa, tipografia, litografia, compresa la fornitura di stampati di normale utilizzo da parte degli uffici e servizi comunali, fino all'importo di 25.000,00 euro, elevato a 32.500,00 Euro in caso di urgenza e a 50.000,00 Euro in caso di somma urgenza;
- f. spese per cancelleria, materiale di facile consumo (carta igienica, toner, detergenti, materiale elettrico, materiale telefonico, etc.) fino all'importo di 50.000,00 euro, elevato a 75.000,00 Euro in caso di urgenza e a 100.000,00 Euro in caso di somma urgenza;
- g. spese per la riparazione e manutenzione di macchine, mobili ed altre attrezzature d'ufficio, fino all'importo di 25.000,00 euro, elevato a 32.500,00 Euro in caso di urgenza e a 50.000,00 Euro in caso di somma urgenza;
- h. spese per l'acquisto e la manutenzione di reti informatiche, personal computer, stampanti, fotocopiatrici, attrezzature hardware, programmi software e materiale informatico di vario genere e spese per servizi informatici, fino all'importo di 50.000,00 euro, elevato a 75.000,00 Euro in caso di urgenza e a 100.000,00 Euro in caso di somma urgenza;
- i. acquisto, noleggio, riparazioni e manutenzioni di autoveicoli, di materiale di ricambio, combustibili e lubrificanti, per un importo fino a 100.000,00 euro, elevato a 150.000,00 Euro in caso di urgenza e a 200.000,00 Euro in caso di somma urgenza;
- j. manutenzione ordinaria, noleggio ed esercizio dei mezzi di trasporto per gli uffici ed i servizi, compreso il rifornimento di carburante, fino all'importo di 50.000,00 euro, elevato a 75.000,00 Euro in caso di urgenza e a 100.000,00 Euro in caso di somma urgenza;
- k. polizze di assicurazione, fino all'importo 211.000,00;
- l. provvista di vestiario di servizio e dei dispositivi di protezione individuale ai dipendenti, fino all'importo di 25.000,00 euro, elevato a 32.500,00 Euro in caso di urgenza e a 50.000,00 Euro in caso di somma urgenza;
- m. fornitura di beni e servizi per la gestione dei servizi produttivi, per le mense, per il funzionamento dei centri ricreativi estivi, dei servizi sociali, culturali e sportivi o di altri servizi istituzionali o a domanda individuale, fino all'importo di 100.000,00 euro, elevato a 150.000,00



Euro in caso di urgenza e a 200.000,00 Euro in caso di somma urgenza;

- n. provvista di combustibile per il riscaldamento di immobili, fino all'importo di 100.000,00 euro , elevato a 150.000,00 Euro in caso di urgenza e a 200.000,00 Euro in caso di somma urgenza;
- o. spese per la fornitura di acqua, gas ed energia elettrica, compresi gli allacciamenti agli immobili, illuminazione e climatizzazione dei locali, fino all'importo di 100.000,00 euro, elevato a 150.000,00 Euro in caso di urgenza e a 200.000,00 Euro in caso di somma urgenza;
- p. spese per la pulizia, derattizzazione, disinfestazione e disinfezione degli immobili, delle infrastrutture e degli automezzi, nonché spese per garantire la sicurezza, diurna e notturna per immobili, mobili o servizi comunali, fino all'importo di 50.000,00 euro, elevato a 75.000,00 Euro in caso di urgenza e a 100.000,00 Euro in caso di somma urgenza;
- q. fornitura di mobili, arredi, complementi di arredo, sistemi di illuminazione e di schermatura, climatizzatori ed attrezzature varie, fino all'importo di 100.000,00 euro, elevato a 150.000,00 Euro in caso di urgenza e a 200.000,00 Euro in caso di somma urgenza;
- r. forniture di giochi, arredo urbano ed accessori per impianti sportivi, fino all'importo di 50.000,00 euro, elevato a 75.000,00 Euro in caso di urgenza e a 100.000,00 Euro in caso di somma urgenza;
- s. forniture da eseguirsi a carico degli appaltatori nei casi di inadempienza, rescissione o scioglimento del contratto, fino all'importo di 100.00,00 euro, elevato a 150.000,00 Euro in caso di urgenza e a 200.000,00 Euro in caso di somma urgenza;
- t. forniture di qualsiasi natura per le quali siano stati esperiti infruttuosamente i pubblici incanti o le licitazioni o le trattative private e non possa esserne differita l'esecuzione, fino all'importo di 100.000,00 euro, elevato a 150.000,00 Euro in caso di urgenza e a 200.000,00 Euro in caso di somma urgenza;
- u. spese per indagini, studi, rilevazioni, fino all'importo di 100.000,00 euro, elevato a 150.000,00 Euro in caso di urgenza e a 200.000,00 Euro in caso di somma urgenza;
- v. i servizi di consulenza, studi, ricerca, indagini e rilevazioni, per un importo fino a 50.000,00 euro, , elevato a 75.000,00 Euro in caso di urgenza e a 100.000,00 Euro in caso di somma urgenza;
- w. acquisizione di beni e servizi nell'ipotesi di risoluzione di un precedente rapporto contrattuale e quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per assicurare la prestazione nel termine previsto dal contratto, fino all'importo di 100.000,00 euro, elevato a 150.000,00 Euro in caso di urgenza e a 200.000,00 Euro in caso di somma urgenza;
- x. acquisizione di beni e servizi nell'ipotesi di completamento delle prestazioni non previste dal contratto in corso, qualora non sia possibile imporne l'esecuzione nell'ambito dell'oggetto principale del contratto medesimo, fino all'importo di 100.000,00 euro, elevato a 150.000,00 Euro in caso di urgenza e a 200.000,00 Euro in caso di somma urgenza;
- y. acquisizione di beni e servizi nella misura strettamente necessaria, nel caso di contratti scaduti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, fino all'importo di 100.000,00 euro, elevato a 150.000,00 Euro in caso di urgenza e a 200.000,00 Euro in caso di somma urgenza;
- z. Servizio integrato delle mense scolastiche fino all'importo di euro 50.000,00, elevato a 75.000,00 Euro in caso di urgenza e a 200.000,00 Euro in caso di somma urgenza;

Art. 5. Divieto di frazionamento.

È vietato l'artificioso frazionamento degli interventi allo scopo di sottoporli alla disciplina di cui al presente regolamento.



Art. 6. Svolgimento della procedura del cottimo fiduciario per beni e servizi.

L'affidamento dei servizi e delle forniture in economia avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione, mediante gara informale, con almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi eventuali di operatori economici predisposti dall'amministrazione.

Si può prescindere dalla richiesta di più preventivi nel caso di nota specialità del bene o servizio da acquisire, in relazione alle caratteristiche tecniche o di mercato, ovvero quando l'importo della spesa non superi l'ammontare di 20.000 euro, con esclusione dell'I.V.A. In tal caso il responsabile del procedimento attesta la motivazione e la congruità dei prezzi.

Il suddetto limite è elevato a 40.000 euro, con esclusione dell'I.V.A., per l'acquisizione di beni e servizi connessi ad impellenti ed imprevedibili esigenze di ordine pubblico.

La richiesta alle ditte dei preventivi/offerta, effettuata mediante lettera o altro atto (telegramma, telefax, ecc.) deve contenere:

- l'oggetto della prestazione;
- le eventuali garanzie;
- le caratteristiche tecniche;
- la qualità e la modalità di esecuzione;
- i prezzi;
- le modalità di pagamento;
- le modalità di scelta del contraente;
- l'informazione circa l'obbligo di assoggettarsi alle condizioni e penalità previste e di uniformarsi alle norme legislative e regolamentari vigenti, nonché la facoltà, per l'amministrazione, di provvedere all'esecuzione dell'obbligazione a spese delle ditte aggiudicatrici e di rescindere il contratto mediante semplice denuncia, nei casi in cui la ditta stessa venga meno ai patti concordati;
- le procedure con le quali si procederà alla verifica della fornitura;
- quant'altro ritenuto necessario per meglio definire la natura dell'intervento.

L'esame e la scelta dei preventivi avviene in base all'offerta economicamente più vantaggiosa ovvero al prezzo più basso, in relazione a quanto previsto nella lettera d'invito.

Qualora non sia possibile predeterminare con sufficiente approssimazione la quantità degli interventi da ordinare nel corso di un determinato periodo di tempo, non superiore comunque all'anno finanziario, possono richiedersi preventivi di spesa od offerte di prezzi validi per il periodo di tempo previsto, procedendo poi a singole ordinazioni, man mano che il fabbisogno si verifica, rivolte alla persona od impresa che ha presentato il preventivo più conveniente. In questo caso, l'Ente si riserva la facoltà di recedere dall'assegnazione in caso di aumenti nella quantità superiori al 5%. Per l'individuazione delle migliori offerte, può seguirsi il sistema del prezzo più basso - da preferirsi nel caso in cui la prestazione oggetto dell'acquisizione deve essere conforme a specifici disciplinari tecnici, oppure si riferisce a nota specialità - determinato mediante offerta a prezzi unitari od a corpo, ovvero quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, valutando anche, se necessario e/o opportuno, modalità, tempi di esecuzione e caratteristiche tecniche e/o qualitative. In quest'ultimo caso, la richiesta di preventivo deve indicare anche i criteri di valutazione.

In relazione all'importo degli affidamenti, nelle procedure delle gare ufficiose può essere applicata la procedura di esclusione automatica delle offerte anomale stabilite dalla normativa vigente per le



procedure aperte, o, comunque stabilendo un criterio di individuazione ragionevole.

L'affidamento dei servizi e delle forniture è fatto alla ditta che abbia offerto condizioni più favorevoli. Il Responsabile del procedimento, assistito da due dipendenti comunali o collaboratori incaricati, in qualità di testimoni coadiuvanti, nel caso di gara ufficiosa, redige il verbale delle operazioni. Tale verbale è approvato mediante la determinazione con la quale viene assunto il relativo impegno di spesa. Le determinazioni diventano esecutive con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Le offerte ed i preventivi pervenuti sono raccolti agli atti della relativa pratica.

Art. 7. Ordinazione e liquidazione di beni e servizi.

L'acquisizione di beni e servizi può essere perfezionata da contratto, oppure d'apposita lettera d'ordinazione con la quale il responsabile del servizio dispone l'ordinazione dei beni e dei servizi. Tali atti devono riportare i medesimi contenuti previsti dalla lettera d'invito.

Il suddetto atto di ordinazione contiene almeno:

- la descrizione dei beni o servizi oggetto dell'ordinazione;
- la quantità ed il prezzo degli stessi con l'indicazione dell'I.V.A.;
- la qualità e la modalità di esecuzione; gli estremi contabili (capitolo);
- la forma di pagamento;
- le penali per la ritardata o incompleta esecuzione nonché l'eventuale richiamo all'obbligo dell'assuntore di uniformarsi alle vigenti norme di legge e regolamenti;
- l'ufficio referente ed eventuali altre indicazioni utili od opportune al fornitore.

Dell'ordinazione ricevuta l'assuntore deve dare immediata accettazione per iscritto all'amministrazione.

I pagamenti sono disposti entro trenta giorni dalla data del collaudo o dell'attestazione di regolare esecuzione ovvero, se successiva, dalla data di presentazione delle fatture.

Art. 8. Verifica della prestazione.

I beni e i servizi di cui al presente regolamento devono essere sottoposti rispettivamente a collaudo o attestazione di regolare esecuzione entro venti giorni dall'acquisizione. Tali verifiche non sono necessarie per le spese di importo inferiore a 20.000 euro, con esclusione dell'I.V.A.

Il collaudo è eseguito da impiegati appositamente nominati dal competente dirigente.

Art. 9. Lavori in economia mediante amministrazione diretta.

Quando i lavori vengono eseguiti con il sistema dell'amministrazione diretta, il responsabile del procedimento organizza ed esegue gli stessi lavori per mezzo di personale dipendente.

Egli provvede altresì all'acquisto dei materiali ed all'eventuale noleggio dei mezzi necessari per la realizzazione dell'opera.

Art. 10. Lavori mediante cottimo.

L'affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale



numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante. Per lavori di importo inferiore a quarantamila euro è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento. In tal caso il responsabile del procedimento attesta la motivazione di tale scelta e la conformità dei prezzi.

Per i lavori d'importo inferiore a Euro 10.000,00, il contratto di cottimo si perfeziona con l'acquisizione agli atti della lettera d'offerta o preventivo inviata al Comune, mentre, per importi superiori, viene stipulato apposito contratto in forma pubblica o mediante scrittura privata autenticata.

L'atto di cottimo deve indicare:

1. l'elenco dei lavori e delle somministrazioni;
2. i prezzi unitari per i lavori e per le somministrazioni a misura e l'importo di quelle a corpo;
3. le condizioni di esecuzione;
4. il termine di ultimazione dei lavori;
5. le modalità di pagamento;
6. le penalità in caso di ritardo e il diritto dell'amministrazione di risolvere in danno il contratto, mediante semplice denuncia, per inadempimento del cottimista ai sensi delle disposizioni vigenti.

Gli affidamenti tramite cottimo sono soggetti alle forme di pubblicità e comunicazione di cui alla vigente disciplina.

Art. 11. Contabilizzazione dei lavori.

I lavori eseguiti in economia sono contabilizzati a cura del direttore dei lavori:

- a) per il sistema di amministrazione diretta e per le forniture di materiali con verifica effettuata a cura del responsabile del settore/servizio delle bolle e delle relative fatture;
- b) per i lavori eseguiti mediante cottimo fiduciario, su un registro di contabilità ed atti relativi ove vengano annotati i lavori eseguiti, quali risultano dai libretti delle misure, in stretto ordine cronologico.

Art. 12. Perizia suppletiva.

Ove, durante l'esecuzione dei lavori in economia, la somma presunta si rilevi insufficiente, il responsabile del procedimento presenta una perizia suppletiva, per chiedere l'autorizzazione sull'eccedenza di spesa. I nuovi prezzi vengono determinati ragguagliandoli ad altri previsti nella perizia per lavori con simili oppure ricavandoli da nuove analisi.

In nessun caso la spesa complessiva può superare quella debitamente autorizzata nei limiti di 200.000 euro.

Art. 13. Liquidazione dei lavori eseguiti in amministrazione diretta.

La liquidazione dei lavori eseguiti in amministrazione diretta è effettuato con atto di liquidazione del responsabile del servizio, sulla base della documentazione prodotta dal direttore dei lavori. In particolare, la liquidazione delle forniture di materiali, mezzi d'opera, noli, ecc. avviene sulla base di fatture presentate dai creditori, unitamente all'ordine di fornitura.

Art. 14. Liquidazione dei lavori effettuati mediante cottimo.

I lavori sono liquidati dal responsabile del servizio, in base al conto finale redatto dal direttore dei lavori.



Per lavori d'importo superiore a 100.000 euro è in facoltà dell'amministrazione disporre, dietro richiesta dell'impresa, pagamenti in corso d'opera a fronte di stati d'avanzamento realizzati e certificati dal direttore dei lavori. È vietata la corresponsione di acconti.

Al conto finale deve essere allegata la documentazione giustificativa della spesa ed una relazione del direttore dei lavori nella quale vengono indicati:

- a) le date di inizio e fine dei lavori;
- b) le eventuali perizie suppletive;
- c) le eventuali proroghe autorizzate;
- d) le assicurazioni degli operai;
- e) gli eventuali infortuni;
- f) gli eventuali pagamenti in corso d'opera;
- g) lo stato finale ed il credito dell'impresa;
- h) le eventuali riserve dell'impresa;
- i) l'attestazione della regolare esecuzione dei lavori.

Il conto finale dei lavori fino a 40.000 euro, I.V.A. esclusa, che non abbiano richiesto modalità esecutive di particolare complessità può essere redatto a tergo della fattura dal direttore dei lavori, con l'attestazione della regolare esecuzione delle prestazioni, e dell'osservanza dei punti di cui alle lettere a), d) e g) del presente articolo.

Art. 15. Collaudo dei lavori.

Il certificato di collaudo è sostituito da quello di regolare esecuzione.

Art. 16. Lavori d'urgenza.

Nei casi in cui l'esecuzione dei lavori in economia è determinata dalla necessità di provvedere d'urgenza, questa deve risultare da un verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato ed i lavori necessari per rimuoverlo.

Il verbale è compilato dal responsabile del procedimento o da tecnico all'uopo incaricato. Il verbale è trasmesso con una perizia estimativa alla stazione appaltante per la copertura della spesa e l'autorizzazione dei lavori.

Art. 17. Provvedimenti nei casi di somma urgenza.

In circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, il soggetto fra il responsabile del procedimento ed il tecnico che si reca prima sul luogo può disporre, contemporaneamente alla redazione del verbale di cui all'articolo precedente, l'immediata esecuzione dei lavori entro il limite di 200.000 euro o comunque di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità.

L'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad una o più imprese individuate dal responsabile del procedimento o dal tecnico, da questi incaricato.

Il prezzo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l'affidatario; in difetto di preventivo accordo si procede con il metodo previsto all'art. 136, comma 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554 del 1999.

Il responsabile del procedimento od il tecnico incaricato compila entro dieci giorni dall'ordine di



esecuzione dei lavori una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, alla stazione appaltante che provvede alla copertura della spesa e alla approvazione dei lavori.

Qualora un'opera o un lavoro intrapreso per motivi di somma urgenza non riporti l'approvazione del competente organo della stazione appaltante, si procede alla liquidazione delle spese relative alla parte dell'opera o dei lavori realizzati.

Art. 18. Garanzie.

Le imprese affidatarie sono di norma esonerate dalla costituzione della garanzia fideiussoria a fronte degli obblighi da assumere con stipula del contratto per gli appalti di importo inferiore a 10.000 euro.

Art. 19. Inadempimenti.

Nel caso di inadempienza per fatti imputabili al soggetto o all'impresa cui è stata affidata l'esecuzione dei lavori, o le forniture dei beni e dei servizi di cui al presente regolamento, si applicano le penali stabilite nell'atto o lettera d'ordinazione. Inoltre l'amministrazione dopo formale ingiunzione, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, rimasta senza esito, può disporre l'esecuzione di tutto o parte del lavoro, o la fornitura del bene e del servizio, a spese del soggetto o dell'impresa, salvo l'esercizio, da parte dell'amministrazione, dell'azione per il risarcimento del danno derivante dall'inadempienza.

Nel caso d'inadempimento grave, l'amministrazione può altresì, previa denuncia scritta, procedere alla risoluzione del contratto, salvo, sempre, il risarcimento dei danni subiti.

In tali casi l'esecuzione degli interventi può essere affidata al 2° in graduatoria.

Art. 20. Entrata in vigore e rinvio.

Il presente regolamento entra in vigore dal quindicesimo giorno successivo a quello di pubblicazione all'Albo Pretorio dell'atto consiliare che lo ha approvato.

Sono abrogate tutte le disposizioni comunali vigenti in contrasto o incompatibili con quelle del presente regolamento ed, in particolare, il precedente regolamento comunale per i lavori, forniture e servizi in economia adottato con atto consiliare n. 28 del 18/4/2000.

Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione, in quanto applicabili, le leggi ed i regolamenti vigenti in materia richiamate nell'art. 1 o comunque emanate o emanande.